

GAZZETTA DEI TRIBUNALI

OSSIA

RACCOLTA DI SENTENZE

CON NOTE ED OSSERVAZIONI

ARTICOLI DI VARIO DIRITTO

CRONACA DEL PARLAMENTO

ATTI UFFICIALI

E

NOTIZIE GIORNALI GIURIDICHE

PER CURA

DI

GIO. MAURIZIO - A. G. BOZZO

AVVOCATI

—
ANNO IV.

PRIMA SERIE
—



GENOVA

TIPOGRAFIA DELLA GAZZETTA DEI TRIBUNALI

1852.

(RECAP)

7913

.492

V.4
(1852)

PRIMA SERIE.

Un anno. Sei mesi

Genova	Fr. 25.	Fr. 13.
Interno	" 28.	" 15.
Estero	" 30.	" 16.

SECONDA SERIE.

Un anno

Torino e Genova	Fr. 15.
Interno.....	" 16.
Estero.....	" 17.

GAZZETTA DEI TRIBUNALI

PRIMA SERIE

GIORNALE POLITICO-LEGALE

AMBEDUE LE SERIE.

Genova	Un anno	Fr. 30.
Interno	"	" 35.
Estero	"	" 36.

Gli abbonamenti si ricevono in Genova all'Ufficio della SOCIETÀ' della GAZZETTA DEI TRIBUNALI. — In Torino presso l'Avv. Olimpio Causa, Contrada de' Mercanti, N. 15.

Il prezzo d'abbonamento si paga anticipato — Le lettere e i pieghi devono essere indirizzati *franchi* alla SOCIETÀ' DELLA GAZZETTA DE' TRIBUNALI — GENOVA.

SOMMARIO

- I. LEGISLAZIONE. — Il Giuri in Inghilterra (*Continuazione*).
 II. GIURISPRUDENZA. — CIVILE — Fideiussore — Escussione — Mandante — Mandatario. — GUARDIA NAZIONALE — Compagnia — Scioglimento — Inscrizione in altra compagnia — Consiglio di ricognizione — Comitato di revisione — Servizio non prestato.
 III. ATTI UFFICIALI. — 1. Strada ferrata da Torino a Susa. — 2. Convenzione postale colla Toscana.

LEGISLAZIONE

IL GIURI IN INGHILTERRA.

ART. III.

(Continuazione, V. N. 54.)

Nel precedente articolo noi abbiamo principalmente mostrata l'importanza del fatto, che il presidente esercita una sì vantaggiosa influenza sui giurati. Si può sostenere che in Inghilterra il *verdict* non deriva che dalla cooperazione dei giudici e dei giurati. Gli Inglesi non sanno comprendere come possa regnare una specie di diffidenza o di opposizione tra giurati e giudici, quale si osservò più volte in Francia. L'Inglese sa che il giudice è uomo incanutito in lunga pratica, esperto della legge, del tutto indipendente dal governo, e che più di qualunque è in grado di istruire i giurati dei passi di legge che possono avere una influenza sulla decisione del caso. Si ascolta il suo consiglio, come ogni uomo assennato sente volentieri il consiglio di un uomo distinto, senza perciò seguirlo ciecamente, perchè anche i giurati sono uomini indipendenti. Questa fiducia nei giudici in Inghilterra la si comprende, quando si sa che ivi non sono che 15 giudici dei Tribunali supremi, quelli che fungono come presidenti dei Tribunali e che vengono spediti alle assise nelle contee.

A questa dignità di giudici, ognuno dei quali ha almeno fior. 36,000 di salario, ed è quindi abbastanza indipendente, non giungono che quegli uomini, che hanno fatto con distinzione una lunga carriera come avvocati, e che sono vantaggiosamente conosciuti per fama illibata, per cognizioni legali e grande abilità. Questi giudici hanno per lo più dai 55 ai 60 anni (alcuni sono anche più vecchi), nè possono essere dimessi dal loro posto, che per decisione del Parlamento in

ambidue le Camere. Delle sue opinioni o delle sue sentenze nessun giudice inglese può essere chiamato a render conto. Per tal modo i giudici inglesi godono della più alta estimazione. Se ora nel corso della procedura sorge contesa sopra una importante questione di diritto, egli è il giudice che la decide. Alla chiusa del dibattimento segue la esposizione del presidente ai giurati. Siccome in Inghilterra non avvi un cancelliere che tenga un protocollo, ed il presidente è pienamente imparziale, perchè non esamina nè l'accusato nè i testimonii; così il presidente, durante tutta la sessione, si annota tutte le disposizioni dei testimoni, ed alla fine del dibattimento ne rende conto ai giurati nel modo più distinto. In questa esposizione (*charge*) egli richiama anche l'attenzione dei giurati su ciò cui devono avere specialmente riguardo; per esempio, qualora vi sia la deposizione di un correo, li avverte della probabilità che non sia verace; nelle accuse di infanticidio osserva, che, qualora non siano persuasi che il bambino abbia vissuto fuori del corpo della madre, essi non possono condannare; nelle accuse di uccisione li avverte, che ove non siano convinti che la morte non sia derivata unicamente dalle lesioni, essi non possono dichiarar la reità di uccisione, ma solo condannare per violenze (*assault*); sminuzza loro chiaramente la differenza tra omicidio ed uccisione, ed osserva che, qualora siano in dubbio, se l'accusato abbia agito con premeditazione, non possono condannare che per uccisione. Nel prossimo articolo mostreremo i pericoli in cui secondo la esperienza possono incorrere i giurati anche in Inghilterra, ed essere indotti ad ingiuste decisioni; svilupperemo inoltre l'essenza della teoria probatoria inglese, e faremo vedere i vantaggi che offre l'unanimità richiesta in Inghilterra nei giudizi di condanna. — Faremo ancora soltanto osservare che la proporzione delle assoluzioni colle condanne attesta altrettanto favorevolmente la serietà morale e l'energia dei giurati, quanto mostra che il requisito dell'unanimità non ha alcuna influenza dannosa. Nell'anno 1849 furono proferite dai giurati 21,000 condanne e 3944 assoluzioni; quindi per ogni 100 accusati si ebbero 25 assoluzioni. Noi domandiamo qual paese possa vantarsi che i giurati abbiano condannato altrettanto energicamente. Tutto mostra che il giurato inglese non ha presente che il proprio dovere di pronunziare una giusta sentenza sugli accusati, e compreso, col sentimento religioso dell'Inglese, della santità del giuramento prestato, non prende in considerazione che le prove che gli vengono offerte, e non si lascia guidare da riguardi ad opinioni o partiti politici.

Come tutte le istituzioni umane, anche il giuri, perfino nella terra natale di questa istituzione, mostrò alcuni suoi di-

ATTI UFFICIALI

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la costruzione d'una Strada Ferrata da Torino a Susa secondo la direzione e le norme stabilite dall'unito Capitolato.

Art. 2. Il capitale per far fronte a questa impresa verrà costituito mediante l'emissione di dodici mila cinquecento quaranta azioni al portatore di lire cinquecento caduna sotto la denominazione di: *Azioni della Strada Ferrata da Torino a Susa*. Il Governo è autorizzato a farne l'emissione a misura che progrediranno i lavori, a norma di quanto è stabilito nell'unito contratto d'appalto.

Art. 3. Le azioni produrranno l'interesse del quattro e mezzo per cento all'anno a partire dal giorno dell'emissione, pagabili a semestri maturati. Sarà quindi assegnata alle medesime una quota sui proventi della strada in conformità di quanto viene stabilito all'articolo ventotto del Capitolato.

Art. 4. Il qui unito Capitolato d'appalto, concluso fra il Ministro dei Lavori Pubblici e la Società Jackson, Brassey e Henfrey, della costruzione di questa Strada Ferrata, è approvato, e formerà parte integrante della presente Legge.

Il Ministro Segretario di Stato, ecc.

Dat. Torino, addì 14 giugno 1852.

VITTORIO EMANUELE.

PALEOCAPA.

(Segue il Capitolato.)

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla Convenzione di Posta conclusa col Governo di Toscana addì 28 aprile 1852.

Il Nostro Ministro Segretario ecc.

Dat. dal Nostro Real Palazzo di Stupinigi addì 20 del mese di giugno l'anno del Signore 1852.

VITTORIO EMANUELE.

Visto BONCOMPAGNI — PERNATI — COLLA

AZEGLIO.

Convenzione Postale tra S. M. il Re di Sardegna, e S. A. I. e R. il Gran Duca di Toscana.

Avendo veduto ed esaminato la Convenzione Postale conclusa fra Noi e Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana, e sottoscritta dai Nostri rispettivi Plenipotenziarii in Firenze addì 28 del mese di aprile del corrente anno,

La quale Convenzione è del tenore seguente:

Art. 1. Vi sarà un cambio periodico di pieghi tra l'Amministrazione delle Poste di Sardegna e quella di Toscana per le lettere, i giornali e le stampe di ogni genere, tanto nascenti nei rispettivi Stati, che originarie o con indirizzo di altri Stati ai quali esse servono o possono servire di mediatrici.

Art. 2. Questo cambio si farà per via di terra coi mezzi attuali, ma i due Governi, ora per quando la prolungazione od il compimento delle linee ferrate che sono in costruzione nei due Paesi lo dimostreranno opportuno, si riservano ad esami-

nare e concordare come meglio convenga di stabilire un servizio comune pel trasporto dei pieghi postali tra Genova e Lucca, il quale abbia la massima possibile celerità sui rispettivi territorii.

L'Amministrazione Sarda provvederà a questo servizio, e rimetterà a quella Toscana un duplicato del relativo contratto.

La spesa risultante sarà pagata in proporzione della concorrenza sui rispettivi territorii, dividendosi per metà quella del territorio Estense intermedio.

Art. 3. Oltre il cambio suddetto per la via di terra potranno anche le due Amministrazioni spedirsi reciprocamente lettere, giornali e stampe d'ogni genere originarie del rispettivo Stato per la via di mare, giovandosi di tutti i piroscafi naviganti tra il porto di Genova e quello di Livorno.

Art. 4. Il diritto di porto del quale dovranno reciprocamente tenersi conto le due Amministrazioni sulle lettere ordinarie che si cambieranno tra loro; tanto per via di terra che per via di mare, si calcolerà lettera per lettera secondo la seguente progressione:

Sarà considerata come lettera semplice quella che non eccederà il peso di 7 grammi e 1/2;

Le lettere pesanti da 7 grammi e 1/2 a 15 grammi pagheranno due volte il porto della lettera semplice;

Da 15 a 22 grammi e 1/2 tre volte, e così di seguito, aggiungendo sempre da 7 grammi e 1/2 in 7 grammi e 1/2 il porto di una lettera semplice.

Art. 5. Chi vorrà spedir lettere, o dagli Stati Sardi in Toscana, o dalla Toscana negli Stati Sardi, potrà o pagarne esso il porto fino al destino, o lasciarlo a carico del suo corrispondente.

Art. 6. La tassa delle lettere ordinarie dirette dagli Stati Sardi in Toscana, o dalla Toscana negli Stati Sardi (eccetto quelle indicate nei due articoli seguenti), sarà di cent. 40 per ogni porto semplice.

Questa verrà divisa tra le due Amministrazioni nella proporzione di 5 ottavi in favore delle Poste Sarde e di 3 ottavi in favore di quelle Toscane.

Art. 7. Le lettere ordinarie dirette da uno dei due Stati all'altro per via di mare saranno sottoposte, oltre al diritto di che all'articolo precedente, ad un altro diritto pel trasporto marittimo di 40 cent. per porto semplice, il quale andrà a profitto dell'Amministrazione, che avrà sostenuto le spese del trasporto suddetto.

Art. 8. I 40 cent. fissati dall'art. 6 verranno ridotti a 20 per le lettere cambiate tra due Uffici di Posta non distanti l'uno dall'altro più di 50 chilometri in linea retta.

Questo porto di 20 cent. verrà diviso per metà tra le due Amministrazioni postali Sarda e Toscana.

Art. 9. I campioni di merci saranno trattati come le lettere ordinarie.

Art. 10. I fogli di stampa di qualunque genere originarii degli Stati Sardi, per la Toscana, o dalla Toscana per gli Stati Sardi, dovranno sempre essere francati fino al destino, e saranno sottoposti ad una tassa di 5 cent. per ogni pieghetto sotto fascia portante un indirizzo particolare che non ecceda il peso di 45 grammi.

Da 45 grammi a 90 pagherà il doppio, da 90 a 135 il triplo, e così di seguito.

Art. 11. La tassa percetta in forza dell'articolo precedente sulle stampe di qualunque genere sarà divisa nella proporzione di tre quinti per le Poste Sarde, e di due quinti per le Poste Toscane.

Art. 12. Per i fogli di stampa trasportati per via di mare, la

tassa sarà doppia di quella indicata dall'art. 10, e la metà di essa sarà a profitto dell'Amministrazione che avrà dovuto provvedere alle spese del trasporto marittimo.

Art. 13. I fogli di stampa saranno sottoposti alla medesima tassa fissata per le lettere qualora non siano stati francati, o fossero impostati sotto fascia eccedente in larghezza il terzo della superficie del piego, o contenessero alcun che di scritto oltre l'indirizzo, la data e la firma.

Art. 14. 'S' intende che le Amministrazioni postali dei due paesi si riservano il diritto di non effettuare sul proprio territorio il trasporto e la distribuzione di quelle stampe, a riguardo delle quali non fosse stato adempito alle leggi, ordini e decreti che regolano le condizioni della loro pubblicazione e circolazione tanto in Sardegna che in Toscana.

Art. 15. Rimane convenuto tra le due Parti contraenti che le lettere, i giornali, le gazzette ed altre opere periodiche che l'Amministrazione delle Poste di Sardegna, e l'Amministrazione delle Poste di Toscana si rimetteranno scambievolmente franche fino al destino, conforme alle disposizioni della presente Convenzione, non potranno per qualunque siasi titolo essere gravate nel paese di destinazione d'una tassa od altro qualunque diritto a carico dei destinatarii.

Art. 16. Le corrispondenze esclusivamente di servizio governativo originarie della Sardegna per la Toscana, o viceversa spedite da una Autorità godente la franchigia postale ad una Autorità dell'altro Stato, saranno rimesse franche.

Qualora l'Autorità cui fossero dirette, secondo le leggi del paese, non godesse franchigia, le corrispondenze medesime verranno gravate dall'ufficio di destinazione della sola tassa territoriale.

Queste corrispondenze dovranno sempre portare sulla soprascritta l'indicazione dell'Autorità mittente.

Art. 17. Le corrispondenze originarie tanto degli Stati Sardi che dei paesi al di là, spedite sciolte per la via della Toscana negli Stati Pontificii e Siciliani, e viceversa le corrispondenze originarie degli Stati Pontificii e Siciliani spedite sciolte negli Stati Sardi e paesi al di là, saranno da ambe le parti ricevute e inoltrate alle condizioni notate nel quadro A annesso alla presente.

Art. 18. Le corrispondenze originarie della Toscana, spedite sciolte per la via della Sardegna a tutti gli Stati al di là di essa, e viceversa le corrispondenze originarie degli Stati medesimi per la Toscana, saranno da ambe le parti ricevute e inoltrate alle condizioni notate nel quadro B annesso alla presente Convenzione.

Art. 19. Resta fissato che qualora le Convenzioni che regolano i rapporti postali della Sardegna e della Toscana cogli Stati descritti nei quadri A e B, venissero modificate in quella parte che ha relazione colle condizioni fissate pel cambio delle corrispondenze trasmesse per la via della Sardegna o della Toscana, queste modificazioni potranno di pieno diritto essere applicate alle corrispondenze medesime.

Art. 20. Il Governo Toscano promette interporre i suoi buoni uffici presso quello Pontificio, acciò al più presto possibile le corrispondenze originarie degli Stati Pontificii e Siciliani possano essere trattate secondo i principii stabiliti nella presente Convenzione.

Art. 21. Potranno essere cambiate tra l'Amministrazione delle Poste Sarde e l'Amministrazione delle Poste Toscane lettere assicurate, tanto originarie della Sardegna e dei paesi ai quali essa serve o potrebbe servire di mediatrice per la Toscana ed oltre, che originarie della Toscana e dei paesi ai quali essa

serve o potrebbe servire di mediatrice per la Sardegna ed oltre.

Art. 22. Il porto delle lettere assicurate sarà doppio di quello delle lettere ordinarie, e dovrà essere pagato anticipatamente fino al destino.

Non potranno assicurarsi lettere dirette a paesi, pei quali la facoltà di francare sino al destino non fosse ammessa.

Art. 23. Nel caso che una lettera assicurata andasse perduta, l'Amministrazione, sul territorio della quale ciò fosse accaduto, dovrà shorsare, appena provato il fatto, al mittente, od al destinatario, a titolo di compenso, lire 50 italiane.

Non si ammetteranno per altro tali reclami, e le due Amministrazioni non s'intenderanno obbligate al pagamento del compenso suddetto, quando sieno scorsi 6 mesi dal giorno della impostazione delle lettera o piego assicurato.

Art. 24. Il Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna si obbliga di accordare al Governo Granducale il transito in pieghi chiusi sul proprio territorio alle corrispondenze originarie della Toscana ed oltre, per i paesi ai quali la Sardegna serve, o potrebbe servire di mediatrice, e reciprocamente delle corrispondenze di questi paesi per la Toscana e per gli Stati, ai quali la Toscana serve, o potrebbe servire di mediatrice.

L'Amministrazione delle Poste Toscane pagherà a quella delle Poste Sarde per ogni chilometro in linea retta, dal punto d'ingresso sul territorio Sardo a quello d'uscita, la somma di 10 cent. per ogni chilogramma di lettere, peso netto, e d'un quarto di cent. per ogni chilogramma di stampe, ugualmente peso netto, che fossero nei pieghi medesimi contenute.

Art. 25. Il Governo Granducale si obbliga di accordare al Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna il transito in pieghi chiusi sul proprio territorio alle corrispondenze originarie della Sardegna, ed oltre, pei paesi ai quali la Toscana serve, o potrebbe servire di mediatrice, e reciprocamente di questi paesi per la Sardegna, e per gli Stati, ai quali la Sardegna serve, o potrebbe servire di mediatrice.

L'Amministrazione delle Poste Sarde pagherà all'Amministrazione delle Poste Toscane per ogni chilometro in linea retta, dal punto d'ingresso sul territorio Toscano, a quello d'uscita, la somma di 10 cent. per ogni chilogramma di lettere, peso netto, e d'un quarto di cent. per ogni chilogramma di stampe, ugualmente peso netto, che fossero nei pieghi medesimi contenute.

Art. 26. Non dovranno essere computati nel peso delle lettere e delle stampe cambiate nei pieghi chiusi, di cui trattasi nei due precedenti articoli, nè i fogli d'avviso, nè le carte ufficiali riguardanti i conti delle corrispondenze, nè i rifiuti di qualunque genere.

Art. 27. L'Amministrazione Sarda potrà, occorrendo, cambiare i pieghi delle corrispondenze coll'Isola di Capraia a traverso il territorio Toscano.

La Toscana acconsente di accordar loro il transito gratuito e procurarne il dovuto inoltramento ogni volta che possa farlo senza suo aggravio.

Art. 28. Le spese pel trasporto delle corrispondenze, che in conformità dell'art. 3 potranno cambiarsi per via di mare, verranno regolate e pagate dalla Sardegna se il piroscalo latore delle medesime avrà bandiera Sarda, e viceversa verranno regolate e pagate dalla Toscana se fossero trasportate da un piroscalo di bandiera Toscana.

Le spese pel trasporto delle corrispondenze cambiate per mezzo di un piroscalo di bandiera terza saranno sempre sostenute dall'Amministrazione speditrice.

Art. 29. Qualunque capitano di piroscalo dovesse partire da Genova per Livorno e viceversa, dovrà;

1.º Dichiarare all'ufficio di posta il giorno e l'ora della sua partenza.

2.º Incaricarsi del trasporto delle corrispondenze che quell'ufficio di posta avesse da rimmettergli.

Art. 30. La dichiarazione accennata nell'articolo precedente dovrà essere fatta almeno due giorni prima della partenza, quando non si trattasse di piroscafi che facessero un servizio periodico.

Per i piroscafi che fanno un servizio periodico basterà una sola dichiarazione che faccia conoscere una volta per sempre i giorni e le ore della partenza.

Art. 31. Qualunque capitano di piroscavo sarà obbligato a presentarsi all'ufficio postale per ricevere i pieghi due ore al più presto innanzi della sua partenza.

Quando l'ordinamento del servizio postale lo permettesse, l'Amministrazione delle Poste potrà far consegnare i pieghi a bordo da alcuno de' suoi dipendenti.

Art. 32. Nessun piroscavo che dovesse partire da Genova o da Livorno potrà ottenere la sua patente di sanità e il permesso di uscire dal porto, se il capitano non esibirà alle Autorità incaricate di rilasciare queste carte un certificato del direttore dell'ufficio postale, dal quale apparisca avere ricevuto i pieghi rispettivi.

Art. 33. I pieghi spediti per mezzo di un piroscavo dovranno essere consegnati dal capitano alla prima barca della sanità che a lui si presenti o all'ufficio di sanità stesso, secondo l'uso dei rispettivi paesi, talchè i pieghi pervengano al più presto possibile all'ufficio postale del porto di arrivo.

Art. 34. Al capitano che farà il trasporto di questi pieghi saranno pagati dall'ufficio delle Poste, in conformità dell'art. 28, dieci centesimi per ciascuna lettera o piego, e cinque centesimi per ciascun giornale o pieghetto di stampe avente un indirizzo particolare.

Però il trasporto marittimo delle corrispondenze, eseguito per mezzo dei piroscafi postali francesi, continuerà ad essere pagato dall'Amministrazione speditrice a tenore delle convenzioni rispettive colla Francia.

Art. 35. Le lettere ordinarie o assicurate, i giornali e le stampe di ogni sorta mal dirette o con erroneo indirizzo saranno senza indugio reciprocamente respinte pel peso e prezzo per i quali erano già stati computati dall'ufficio mittente.

Gli oggetti preindicati diretti a destinatarii che avessero cambiato il luogo di loro dimora, saranno rispettivamente rimessi o restituiti gravati del porto che avrebbe dovuto esser pagato dai destinatarii.

Art. 36. Le corrispondenze rifiutate o rimaste per qualunque altro siasi motivo inesitate, dovranno mensilmente rimandarsi dall'una parte e dall'altra.

A tergo di queste corrispondenze dovrà essere indicata la causa per cui saranno state retrocesse.

Art. 37. Le corrispondenze di che si parla nel precedente articolo saranno computate pel medesimo prezzo pel quale saranno state originariamente addebitate dall'ufficio mittente.

Quelle che fossero state francate verranno rimandate senza alcuna tassa.

Art. 38. Alle corrispondenze che, essendo state rivoltate successivamente in diversi luoghi, si trovassero perciò gravate di qualche carico a profitto di altre Amministrazioni, sarà fatta ribattere tutta la strada già da loro percorsa, affinchè ciascun ufficio possa conteggiare con chi di ragione i diritti dei quali per le medesime fosse già stato addebitato.

Art. 39. Le corrispondenze non francate, trasportate in piego chiuso da una delle due Amministrazioni per conto dell'altra e cadute in rifiuto, saranno ammesse a credito dell'Amministrazione che prima erasene addebitata pel medesimo peso e prezzo pel quale furono già comprese nei conti delle due Amministrazioni rispettive e ciò sull'appoggio di una semplice nota nominale.

Art. 40. Le due Amministrazioni Sarda e Toscana formeranno ogni mese il conto delle corrispondenze reciprocamente trasmesse.

Art. 41. I conti suddetti dopo essere stati concordati verranno saldati mese per mese in lire italiane suonanti per mezzo di una cambiale pagabile a Torino o a Genova, a Firenze o a Livorno, da quella delle due Amministrazioni che sarà rimasta debitrice verso l'altra.

Art. 42. Le Amministrazioni postali Sarda e Toscana non ammetteranno nei pieghi delle corrispondenze che si cambieranno tra loro, alcuna lettera contenente o supposta contenere oro od argento monetato, o gioie, o qualunque altro oggetto sottoposto a diritti doganali.

Nel caso che si trovassero nelle buche lettere di questo genere, esse non saranno inoltrate, ma verranno aperte e restituite senza indugio al mittente.

Art. 43. Per assicurarsi reciprocamente l'intero prodotto delle corrispondenze cambiate tra i due paesi, i Governi Sardo e Toscano si obbligano ad impedire con tutti i mezzi che sono in loro potere, che il cambio di esse corrispondenze si faccia per altro mezzo che per quello delle rispettive Amministrazioni.

Art. 44. Il pubblico Sardo e Toscano potrà soddisfare al pagamento di tutti i diritti postali fissati nella presente Convenzione, tanto per le corrispondenze originarie di uno dei due paesi per l'altro, che di transito mediante l'applicazione sulle medesime dei franco-bolli venduti dalle rispettive Amministrazioni.

Art. 45. Anderà perduto per i mittenti il valore dei franco-bolli apposti sulle corrispondenze, quando questo non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti sulle medesime.

Art. 46. Le Amministrazioni postali Sarda e Toscana fisseranno concordemente gli uffici che dovranno corrispondere direttamente, la forma dei conti mentovati all'art. 40, la direzione delle corrispondenze, e daranno tutte le altre disposizioni necessarie per l'attuamento della presente Convenzione.

Art. 47. La presente Convenzione avrà forza e valore dal giorno che verrà dalle due parti di comune accordo stabilito, dopochè ne sarà stata fatta la promulgazione a forma delle leggi di ciascun dei due Stati, e rimarrà obbligatoria per due anni, e quando da alcuna delle due parti non sia stata disdetta 1 anno prima della scadenza s'intenderà confermata per un altr'anno, e così di seguito, finchè dall'una o dall'altra parte non sia stata annunziata, sempre 1 anno avanti, la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

Durante il suo ultimo anno la Convenzione seguirà ad aver pieno vigore in ogni sua parte, senza pregiudizio della liquidazione e del saldo dei conti tra le due Amministrazioni delle Poste, anche spirato il detto termine.

Art. 48. Il cambio delle ratifiche si farà in Firenze dentro il più breve termine possibile.

In fede di che i Plenipotenziarii, ecc.

Firenze, 28 aprile 1852.

Firmato S. di VILLAMARINA. Firmato Duca di CASIGLIANO.
(L. S.) (L. S.)

Per la Direzione, il Compilatore di settimana *Avv. Gio. MAURIZIO.*

DANIELE MORCHIO *Gerente.*